



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Rita Levi - Montalcini"
Via E. De Amicis, 6 – 24040 Suisio (Bg)
Tel. 035901196 - C.F. 91025990168
E-mail: bgic88000n@istruzione.it – PEC: bgic88000n@pec.istruzione.it
sito: www.icsuisio.edu.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

per le studentesse e gli studenti della Scuola Secondaria di I grado

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO con Delibera n.57/2021-24 del 30 giugno 2022

- VISTA** la Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- VISTO** l’art 328 del D.Lgs 297/94 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” art.328;
- VISTE** le norme sull'autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal D. Lgs. 112/98 e dal DPR 275/99;
- VISTO** il DPR n.249 del 24/06/1998 “Statuto degli studenti e delle studentesse” e successive modificazioni intervenute con il DPR n.235 del 21/11/2007;
- VISTA** la Direttiva Ministeriale n.104 del 30 novembre 2007 recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi e applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo dei telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
- VISTA** la L.107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- VISTA** la Legge maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;
- ACQUISITO** il parere del Collegio dei docenti espresso con delibera n.60 del 30 giugno 2022;

ADOTTA

il seguente **Regolamento di Disciplina per le studentesse e gli studenti della Scuola Secondaria di I grado.**

Art.1 - Della comunità scolastica

La scuola è aperta a tutti, persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante - studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 - Dei diritti

Gli studenti hanno diritto di partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola

1. Lo studente ha diritto all'istruzione e alla formazione così come sancito dalla Costituzione, dalle norme scolastiche della P.I., dal P.T.O.F.; il suo status sociale è tutelato dalla riservatezza, la sua persona e personalità devono essere rispettate.
2. L'utenza ha il diritto di essere informata sulle finalità che la scuola persegue e sulle attività (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) che mette in atto, sugli obiettivi che intende raggiungere, sui criteri di valutazione, sulle valutazioni stesse e sul materiale didattico necessario, sulla programmazione educativa didattica che sarà comunicata agli allievi.
3. Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono; la scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla realizzazione di attività interculturali.
4. Gli studenti insieme ai genitori esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività offerte dalla scuola.
5. Nessuno studente può essere espulso dall'aula; del suo comportamento deve essere informata la famiglia.

Art. 3 - Dei doveri

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni del mattino e del pomeriggio, ad assolvere gli impegni di studio e portare il materiale e l'occorrente per la giornata.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento rispettoso delle norme della Convivenza Civile.
3. Gli studenti custodiranno con attenzione i propri oggetti, non arrecheranno danni a quelli altrui, non danneggeranno arredi e attrezzature della scuola, non deturperanno le pareti, non arrecheranno danni al giardino e si muoveranno all'interno della scuola con attenzione, rispettando i principi fondamentali della sicurezza propria e altrui.
4. Gli studenti, durante il cambio dell'ora, sono tenuti a mantenere il loro posto in classe e comunque un comportamento corretto e rispettoso delle norme di convivenza civile.
5. Gli studenti sono tenuti a scuola ad indossare abiti in modo decoroso. In palestra devono indossare gli indumenti sportivi previsti in modo funzionale all'attività, secondo le indicazioni del docente.
6. Gli studenti sono tenuti a rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze e dei ritardi.

Art. 4 - Principi e finalità

I provvedimenti disciplinari devono avere finalità educativa e devono rafforzare il senso di responsabilità e il ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno dell'Istituto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi, dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
5. Nessun alunno è sottoposto ad azioni disciplinari senza essere invitato dal dirigente ad esporre le proprie ragioni. Nessuna sanzione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
6. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto è possibile, al principio della riparazione del danno.

Art. 5 - Infrazioni disciplinari e sanzioni

1. Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli studenti riportati all'articolo 3, che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni, nel corso dei trasferimenti da e verso l'Istituto con i mezzi di trasporto pubblico e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (anche visite e viaggi di istruzione, attività di orientamento svolte all'esterno dell'Istituto). In particolare sono sanzionabili le seguenti infrazioni:
 - frequenza non regolare
 - mancanza nell'assolvimento dei doveri scolastici
 - mancanza di rispetto alle persone: verso il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale tutto della scuola
 - mancanza di rispetto dei compagni, anche commettendo atti di bullismo o permettendo che altri li compiano

- mancata osservanza delle norme di sicurezza
 - mancato rispetto dell'ambiente e danno alle attrezzature e agli attrezzi
 - altre violazioni (l'alunno si appropria di oggetti altrui, l'alunno fuma a scuola, usa il cellulare, falsifica la firma dei genitori,..).
2. Lo studente che intenzionalmente procura danni alle suppellettili della Scuola e/o dei compagni è tenuto al risarcimento dei danni arrecati.
 3. E' vietato l'uso dello smartphone e di altri dispositivi multimediali all'interno dell'ambiente scolastico. L'Istituto pertanto non si assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento, furto o danno degli stessi. Nel caso in cui la norma venisse violata i docenti sono autorizzati al sequestro dei dispositivi in questione che saranno restituiti solo ai genitori.
 4. Lo studente che tiene reiteratamente un comportamento irrispettoso e irrispettoso nei confronti degli insegnanti e dell'ambiente o che commette gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari o viene meno ai suoi doveri scolastici, va incontro alle seguenti sanzioni disciplinari:
 - Rimprovero verbale privato o in classe da parte del docente e/o del Dirigente Scolastico
 - Ammonizione scritta sul libretto personale
 - Ammonizione scritta sul registro di classe
 - Allontanamento dalla lezione
 - Lavori socialmente utili in favore della comunità scolastica
 - Risarcimento del danno in caso di danneggiamenti, atti di vandalismo
 - Sospensione dalla partecipazione al viaggio di istruzione previsto per la classe
 - Sospensione temporanea dalle lezioni per un periodo non superiore a 5 giorni
 - Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori ai 15 giorni
 - Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni
 - Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico
 - Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione.
 5. Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta sono inflitti dal docente o dal Dirigente Scolastico in caso di violazioni lievi. Chi ha la potestà di disporre il provvedimento può chiedere la convocazione dei genitori. A seguito di ripetute annotazioni sul registro di classe relative sia a comportamento scorretto che a dimenticanze, il Consiglio di classe può deliberare un provvedimento disciplinare anche di sospensione
 6. L'allontanamento dalla lezione è disposto dal Dirigente Scolastico, su indicazione del docente.
 7. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola per periodi non superiori ai quindici giorni sono adottati dal Consiglio di classe. Qualora nello stesso fatto siano coinvolti allievi di più classi, i consigli delle classi interessati si riuniranno in seduta comune.
 8. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento da scuola per periodi superiori ai quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Istituto. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'infrazione ovvero al generarsi e al permanere di una situazione di pericolo.
 9. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dall'Istituto fino al termine delle lezioni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione sono adottate dal Consiglio di Istituto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
 10. Nel caso in cui l'infrazione violasse IL DIVIETO DI FUMARE l'alunno verrà sanzionato con l'ammenda prevista dalla legge in aggiunta alle sanzioni previste al punto 4.
 11. Nel caso in cui l'alunno usi la connessione Internet per scopi personali e senza l'autorizzazione dell'insegnante, il Consiglio di Classe potrà decidere di sanzionare l'alunno.
 12. Le sanzioni comminate dal Consiglio di classe possono essere convertite in attività in favore della comunità scolastica che verranno stabilite a seconda della gravità. L'attività a favore

della comunità scolastica è svolta all'interno dell'istituto, a vantaggio di interessi collettivi, dei compagni/delle compagne di scuola, sotto la supervisione e la responsabilità dei docenti individuati dal D.S.

13. Alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà sommarsi l'onere del **risarcimento del danno**.

E' compito della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante.

Le somme derivate da risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia. Le piccole riparazioni per il ripristino di quanto danneggiato, così come le pulizie dei pavimenti e della parte inferiore delle finestre (dall'interno) nonché interventi di imbiancatura ad altezza d'uomo non comportanti né l'uso di scale né di impalcature di qualsiasi genere, possono essere effettuati dagli studenti, sotto la vigilante direzione di personale docente e non docente, previa adozione delle opportune misure di sicurezza.

Art. 6 – Sanzioni disciplinari per fenomeni di bullismo e cyberbullismo

1. Costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti relativi a bullismo fisico e verbale:

- L'alunno offende verbalmente uno o più compagni, da solo o in gruppo
- L'alunno denigra con consapevolezza uno o più compagni deridendoli, emarginandoli ed escludendoli
- L'alunno aggredisce fisicamente uno o più compagni con l'intento di arrecare danno, sia fisico che psicologico

2. Costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti relativi a fenomeni di cyberbullismo:

- L'alunno ha il cellulare acceso (riceve ed effettua chiamate o messaggi)
- L'alunno utilizza dispositivi elettronici durante una verifica scritta
- L'alunno utilizza lo smartphone o altro dispositivo multimediale in modo improprio, per riprese non autorizzate e lesive della privacy e della dignità delle persone coinvolte e successivamente le divulga tramite messaggi istantanei o la pubblicazione su social network, siti di condivisione video o altri siti internet, violando in tal modo la legge sulla privacy
- L'alunno offende e denigra uno o più compagni in rete, attraverso smartphone, tablet, pc su social network e servizi di messaggia istantanea
- L'alunno utilizza la rete per minacciare o molestare uno o più compagni attraverso l'invio ripetuto di uno o più messaggi offensivi.

3. L'alunno che contravviene ai commi 1 e 2, va incontro alle seguenti sanzioni disciplinari:

- Comunicazione scritta ai genitori
- Ritiro temporaneo del cellulare (il cellulare deve essere consegnato spento e ritirato dal genitore entro la giornata)
- Sospensione dalla partecipazione al viaggio di istruzione previsto per la classe
- Sospensione temporanea dalle lezioni per un periodo non superiore a cinque giorni
- Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori a 15 giorni
- Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico
- Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione
- Denuncia al Garante della privacy in presenza delle condizioni stabilite dalla Direttiva Ministeriale n.104 del 30 novembre 2007 e conseguente sanzione amministrativa.

Come stabilito dal protocollo dell'emergenze per i fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, l'istituzione scolastica mette in atto tutte le misure educative necessarie.

Art. 6 - Procedimento sanzionatorio

I provvedimenti disciplinari sono irrogati in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità

1. In caso di infrazioni lievi:
 - Il docente procede con il richiamo verbale, privato o in classe, o l'ammonizione scritta sul libretto personale o sul registro.
 - Il Dirigente Scolastico, sentito lo studente ed il docente, può ammonire verbalmente o per iscritto lo studente o disporre l'allontanamento dalla lezione, informando in merito i genitori o convocandoli presso l'Istituto.
2. In caso di infrazione grave/gravissima o reiterata che comporta la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola:
 - Il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione della mancanza commessa, da parte del docente, anche se non della classe. La segnalazione deve essere fatta con annotazione sul registro di classe (se docente della classe) o con comunicazione al coordinatore di classe (se docente non della classe) che procederà ad annotare la mancanza sul registro e/o con comunicazione al dirigente scolastico; deve essere indicato il nominativo dello studente e riportata una descrizione sintetica e puntuale dell'accaduto.
 - Il Dirigente Scolastico, dopo aver sentito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente, indicando gli addebiti contestati. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento.
 - Il Dirigente Scolastico, nel termine di quindici giorni dalla segnalazione, convoca il Consiglio di classe, se questo è l'organismo competente, o invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare tale organo. L'adunanza è valida solo se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto. Il termine dei 15 giorni per la convocazione del Consiglio di classe si intende prorogato se l'infrazione disciplinare è avvenuta all'inizio dell'anno scolastico e non sono ancora stati eletti i genitori rappresentanti di classe. In tal caso il Consiglio di classe sarà convocato immediatamente dopo le elezioni ed il successivo insediamento dei nuovirappresentanti di classe
 - Il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto provvede a discutere l'accaduto e irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le sanzioni di competenza del Consiglio di Istituto vengono irrogate con scrutinio segreto. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.
 - Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare.
 - Il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la decorrenza e la durata, i termini entro i quali adire eventuali impugnazioni presso l'organo competente.

Art. 7 - Procedimento sanzionatorio durante le sessioni d'Esame

1. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame di stato sono di competenza della Commissione d'Esame e possono riguardare anche candidati esterni. Valgono le specifiche disposizioni sanzionatorie.

Art. 8 - Modalità di ricorso

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse.

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia della scuola, disciplinato dal successivo articolo 8. La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico che provvede alla sua convocazione.
2. L'Organo di Garanzia decide nel termine di dieci giorni con provvedimento motivato, che è trasmesso al Dirigente Scolastico, per la comunicazione all'interessato.
3. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dai genitori degli alunni o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento previo parere di un Organo di Garanzia Regionale.

Art. 9 - L'Organo di garanzia

Esistono un Organo di garanzia interno all'Istituto e un Organo di garanzia regionale.

1. **L'Organo di Garanzia interno** risulta così composto:
 - Il Dirigente Scolastico
 - n°1 docente designato dal Consiglio di Istituto
 - n°2 genitori (se possibile di plessi diversi da eleggere tra i genitori rappresentanti dei C.D.I.).

La designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia avviene ad ogni rinnovo del Consiglio d'Istituto, nella prima seduta utile. I componenti rimangono in carica per il triennio.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 vengono designati o eletti, uno per ogni componente, i membri supplenti, che sostituiranno i membri effettivi in caso di incompatibilità (ad esempio qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di obbligo di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia il genitore dell'alunno sanzionato) o di decadenza per perdita del requisito di eleggibilità.
3. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico, che lo convoca ogni qualvolta venga inoltrato un ricorso riguardo un provvedimento disciplinare.
4. Di tutte le riunioni dell'Organo di Garanzia è redatto verbale a cura di uno dei componenti liberamente scelto dal Presidente.
5. L'Organo di Garanzia avrà il compito di:
 - vagliare il presente regolamento e aggiornarlo ogni qualvolta se ne presenti la necessità o cambierà la normativa
 - si riunirà di norma almeno una volta all'anno per valutare l'andamento disciplinare dell'istituto
 - vaglierà i ricorsi presentati dai genitori contro le punizioni comminate dalla Scuola.
6. L'Organo di Garanzia deve essere "perfetto" (presenza di tutti i membri) in prima convocazione. In seconda convocazione il numero necessario per rendere legale la seduta è pari alla metà più uno dei componenti.
7. Il ricorso è accolto dall'Organo di Garanzia quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale l'opzione espressa dal presidente. I membri che si astengono dal voto si computano nel numero dei votanti. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari al ricorso e quello degli astenuti.
8. **L'Organo di Garanzia regionale** verifica la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Art. 9 - Delle disposizioni finali

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'albo dei due plessi di Scuola Secondaria di I grado e sul sito web dell'Istituto (www.icsuisio.edu.it).

2. Il presente regolamento è affisso altresì in ogni aula per una attenta e costante analisi e consultazione da parte dei docenti e degli alunni.
3. Il presente regolamento è contenuto nel libretto personale degli alunni.
4. Nelle prime settimane di inizio delle attività didattiche, l'Istituto organizza, nell'ambito delle attività di accoglienza dei nuovi studenti, la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Regolamento di Istituto e di plesso, del Patto di Corresponsabilità.
5. Contestualmente all'iscrizione, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori del Patto Educativo di corresponsabilità, deliberato dal Consiglio di Istituto e finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti ed doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
6. Il presente Regolamento e il Patto Educativo di Corresponsabilità possono essere modificati entro il 31 dicembre, sulla base delle osservazioni avanzate dagli Organi Collegiali, dal Dirigente Scolastico o dai componenti del Consiglio di Istituto stesso.
7. Si rinvia all'Appendice allegata al presente Regolamento, relativamente al riepilogo delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni ad esse connesse.